

## **La conservazione della memoria digitale e le esigenze di pubblicazione legale on line: la normativa italiana prova ad organizzare la permanenza nel tempo dei documenti fatti di bit**

di Andrea Lisi (♦)

Il legislatore italiano ha le idee chiare: il nostro futuro è segnato e sarà un futuro senza carta inutile, in un groviglio di documenti e dati condivisi nel Web 2.0. Dovremo fare i conti, pertanto, con uno scenario di società trasparente e partecipata, la quale mette in discussione sia il concetto di “riservatezza” e sia la nozione di documento, in quanto *res* che rappresenta un fatto giuridicamente rilevante. Nel mondo digitale, da una parte la privacy si allontana dall’originaria idea di segretezza e di anonimato e dall’altra la conservazione del documento si discosta dalla necessità di preservare il supporto che contiene l’informazione giuridicamente rilevante; in entrambi i casi sia la tutela del dato personale e sia la conservazione digitale a norma del documento sono legati inscindibilmente allo sviluppo di corretti modelli organizzativi nella gestione informatica dei dati, sotto il controllo vigile di figure altamente competenti e responsabili.

Archiviare e conservare correttamente documenti informatici contenenti dati personali diviene così una necessità per qualsiasi organizzazione, pubblica o privata che sia. Perché la Società dell’ICT è caratterizzata da una crescita esponenziale delle informazioni veicolate attraverso la Rete, ma paradossalmente la memoria dei nostri documenti, delle nostre comunicazioni, dei nostri dati rilevanti, non correttamente archiviati e conservati, rischia di evaporare tra documenti “privi di peso”.

---

(♦) L’avv. Andrea Lisi è coordinatore del Digital&Law Department dello Studio Legale Lisi ([www.studiolegalelisi.it](http://www.studiolegalelisi.it)) e Presidente della Associazione Nazionale per Operatori e Responsabili della Conservazione digitale dei documenti (ANORC). Già Docente di Informatica Giuridica nella Scuola di Professioni Legali, Facoltà di Giurisprudenza dell’Università del Salento, oggi è docente nella Document Management Academy, SDA Bocconi, Milano e di UniDOC- Progetto di formazione continua in materia di documentazione amministrativa, amministrazione digitale, delibere degli organi e documenti informatici - COINFO - Consorzio interuniversitario sulla formazione - Università degli Studi di Torino. Ha fondato il Centro Studi&Ricerche Scint [www.scint.it](http://www.scint.it) e la prima banca dati sul diritto dell’informatica [www.scintlex.it](http://www.scintlex.it). È stato Direttore della “RIVISTA DI DIRITTO ECONOMIA E GESTIONE DELLE NUOVE TECNOLOGIE”, Nyberg Editore, Milano e attualmente dirige la Collana “DIRITTO, ECONOMIA E SOCIETÀ DELL’INFORMAZIONE”, Cierre Edizioni, Roma. Già componente del Comitato Scientifico nel Master in “DIRITTO DELL’INFORMAZIONE E DELL’INFORMATICA” presso l’Università di Messina (Direttore Prof. Trimarchi), oggi è nel Comitato Scientifico dell’Istituto Italiano per la Privacy (IIP) - <http://www.istitutoitalianoprivacy.it>, della Document Management Academy, SDA Bocconi, Milano, del DOCUBUSINESS (<http://www.docubusiness.it>), del Progetto e-HealthCare Forum ([www.forumhealthcare.it](http://www.forumhealthcare.it)), della Rivista Digital Document Magazine (edita da 4itGroup) e di varie riviste giuridiche telematiche ed è autore di diversi volumi e numerose pubblicazioni in materia di diritto delle nuove tecnologie. È stato, infine, docente in master dedicati al diritto dell’informatica presso l’Università di Lecce, Taranto, Trento, Padova e Messina ed è iscritto all’Albo Docenti della Scuola Superiore dell’Amministrazione dell’Interno. Attualmente è arbitro di numerosi enti di risoluzione stragiudiziale delle dispute relative ai domini Internet ccTLD.it ed è Conciliatore Specializzato DM 23/07/2004 n. 222, è Esperto Valutatore IMQ per il servizio di attestazione Q&S\_CS (Qualità e Sicurezza nella Conservazione Sostitutiva) e collabora in tutta Italia con università, enti camerali, centri di ricerca, primarie società fornendo progettazione, formazione, assistenza e consulenza legale nell’e-business internazionale, nella privacy, nei servizi di conservazione digitale/fatturazione elettronica, nella realizzazione dei modelli organizzativi D. Lgs. 231/2001 e nel diritto delle nuove tecnologie, in genere.

In questo scenario di riferimento, si inseriscono le ultime novità legislative del legislatore in materia di digitalizzazione dei documenti ed esse impongono alle strutture pubbliche e private l'implementazione di complesse infrastrutture informatiche per ottenere la piena integrazione, condivisione e conservazione nel tempo di tutte le informazioni e i documenti informatici giuridicamente rilevanti.

Se il 2009 e il 2010 sono stati anni preparatori e importanti in tale materia, il 2011 si prefigura come l'anno della svolta:

- dalla **Pubblicità Legale on line** obbligatoria per legge (dal 1° gennaio 2011 la pubblicità legale produce effetti giuridicamente rilevanti solo se effettuata attraverso i siti informatici delle amministrazioni pubbliche; lo impone, com'è noto, la legge 18 giugno 2009, n. 69, art. 32 e art. 67)

- al **certificato medico telematico** (la legge n. 183 del 4.11.2010, all'art. 25, prevede che dal 1° gennaio 2011, in tutti i casi di assenza per malattia dei dipendenti di datori di lavoro privati, il rilascio e la trasmissione della attestazione di malattia debba avvenire secondo le modalità previste dal D. Lgs. 30.3.2001 n. 165; si universalizza così l'obbligo, già previsto per il settore pubblico, di compilazione elettronica e trasmissione telematica, da parte del medico o di qualsiasi struttura sanitaria, delle certificazioni di malattia)

- sino al **rogito notarile digitale** (come è noto, il rogito notarile da circa dieci anni ha processi documentali totalmente digitalizzati; da ultimo, a seguito dell'entrata in vigore del D.Lgs. 2 luglio 2010 n. 110, è stata introdotta la possibilità di procedere alla stipula in modo totalmente digitale e si è data piena attuazione al Sistema di Conservazione a Norma del Notariato attraverso il quale conservare nel tempo il rogito notarile così formato, presso le strutture della società informatica del Notariato, Notartel SpA) e alla stessa **cartella clinica elettronica** obbligatoria prevista dal **Disegno di Legge Brunetta Calderoli**, approvato nel Consiglio dei Ministri n. 69 del 12 novembre 2009 e oggi in fase di definitiva approvazione in Parlamento.

Ma la vera rivoluzione la stiamo vivendo in questi giorni con l'entrata in vigore del "nuovo" Codice dell'amministrazione digitale (in realtà, con l'entrata in vigore del D.Lgs. 235/2010 sono diventate operative le modifiche al Codice dell'amministrazione digitale predisposte dal Ministero per la Pubblica Amministrazione e l'Innovazione e contenute nel D. Lgs. 82/2005).

Si prevedono grosse novità in materia di documenti informatici e loro duplicati e copie, di firme elettroniche e digitali, sino all'attivazione obbligatoria di sportelli e procedimenti totalmente digitali. Inutile ricordare che la Posta Elettronica Certificata è obbligatoria per PA, società e professionisti iscritti ad albi o registri pubblici e che ormai le istanze alla PA si possono (e sempre più spesso si devono) presentare telematicamente. Tutto è digitale insomma e la carta, inevitabilmente è destinata a scomparire nella quotidianità dei nostri rapporti umani, sociali, economici e giuridici.

La peculiare natura della documentazione elettronica prevede, però, l'adozione di particolari e indispensabili regole e accorgimenti sia sotto il profilo della autenticità e immutabilità nel tempo, sia sotto il profilo della protezione dei dati personali contenuti in tali documenti.

Alla maggior parte di queste esigenze si è cercato di rispondere con il Codice dell'amministrazione digitale e con le regole specifiche che riguardano i documenti informatici (DPCM 30 marzo 2009) e le tecniche di conservazione sostitutiva (contenute nella Deliberazione CNIPA n. 11/2004). Esistono, inoltre, particolari discipline per singolo settore documentale (fiscale, del lavoro, assicurativo, bancario, sanitario ect.) che dettagliano le regole operative, organizzative e tecniche rendendo possibile il passaggio dall'originale cartaceo all'originale informatico in tutti gli ambiti del documentale. Ma è l'**art. 44 del CAD** a costituire la chiave interpretativa fondamentale per tutte le normative di questo delicato settore ed esso precisa che il sistema di conservazione dei documenti informatici, gestito da un Responsabile che deve coordinarsi con il Responsabile dei flussi documentali e con il Responsabile privacy, deve assicurare:

- a) l'**identificazione certa** del soggetto che ha formato il documento;
- b) l'**integrità** del documento;
- c) la **leggibilità** e l'agevole **reperibilità** dei documenti e delle informazioni identificative, inclusi i dati di registrazione e di classificazione originari;
- d) il **rispetto delle misure di sicurezza** previste dagli articoli da 31 a 36 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dal disciplinare tecnico pubblicato in allegato B a tale decreto.

Pertanto, il Responsabile della conservazione digitale dei documenti, da una parte deve seguire specifiche regole tecniche al fine di garantire la corretta archiviazione, autenticità e integrità dei documenti informatici a lui affidati e dall'altra parte deve assicurarsi che il sistema di conservazione persegua precise politiche di **privacy e sicurezza dei dati archiviati**. In particolare, degna di nota, è l'introduzione nel CAD dell'articolo 50-bis che rende obbligatoria per tutte le pubbliche amministrazioni la definizione sia di un **piano di continuità operativa** e sia di un **piano di disaster recovery**. In relazione ai nuovi scenari di rischio e alla crescente complessità dell'attività istituzionale caratterizzata da un intenso e necessario utilizzo della tecnologia dell'informazione per la gestione dei propri documenti, le pubbliche amministrazioni dovranno, quindi, predisporre piani di emergenza in grado di assicurare la continuità delle operazioni indispensabili per il servizio e il ritorno alla normale operatività.

Digitalizzare i documenti è, quindi, possibile, anzi possiamo dire che è un percorso necessario e ineluttabile, ma solo una gestione elettronica attenta alla sicurezza informatica di tali dati e un management accorto nel processo di conservazione dei documenti potrà garantire il mantenimento della nostra memoria digitale nel tempo. E il "sigillo di garanzia" a tali processi dovrà essere

apposto da figure competenti ed esperte, quali i responsabili della conservazione digitale (e/o sostitutiva) dei documenti e, cioè, dagli attenti e vigili “custodi del documento privo di peso”.